



PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - TPL- GARE E
CONTRATTI-
ESPROPRI-SANZIONI AMMINISTRATIVE

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA
DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP I24J20000010005 – CIG 86105144EF**

1. PREMESSE

1.1

Con determinazione a contrarre n. 107 del 04/02/2021, ad oggetto: “INT. 2-20-040-2013B - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO (INCLUSO L’INCARICO DI CSP) E ESECUZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA CUP I24J20000010005 CIG 86105144EF” il “Settore Tecnico Manutenzione e Costruzione Viabilità” di questa Amministrazione ha approvato la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione esecutiva (incluso l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione) e dell’esecuzione dei lavori (cd *appalto integrato di progettazione ed esecuzione lavori*), [ex art. 1, comma 1, lett. b), Legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, legge n.120 del 2020 è sospeso il divieto dell’affidamento congiunto progettazione ed esecuzione sino al 31.12.2021].

Il bando di gara è pubblicato, sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale Unione Europea) n. riferimento 2021/S 038-093993 del 24/02/2021 sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici del 26/02/2021 n. 23, sul profilo del committente <http://www.provincia.sp.it>, su il sito www.appaltiliguria.it, sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> e verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Il luogo di svolgimento dei lavori è l’area fluviale del Fiume Magra in Provincia della Spezia - codice NUTS ITC34 CIG 86105144EF.

Il Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Arianna Benacci, e-mail: provsp.benacci@provincia.sp.it; il RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Ing. Leandro Calzetta, e-mail: provsp.calzetta@provincia.sp.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Elaborati facenti parte del progetto definitivo

<i>Progr</i>	<i>Descrizione</i>
AMBITO GENERALE	
1	Elenco Elaborati
2	Corografia
3	Relazione Generale
3a	Relazione di ottemperanza del progetto alle prescrizioni di cui alla DGR 706 del 2015 e al verbale di CDS del 20/02/2020
3b	Planimetria di coerenza con il Piano del Parco

3c	Planimetria di coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
3d	Relazione paesaggistica
4	Planimetria stato di fatto con individuazione dei punti di vista fotografici
5	Assetto infrastrutturale stato di progetto su ortofotopiano
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	
6	Elenco Prezzi
7	Analisi dei prezzi
8	Computo metrico estimativo
9	Computo dei movimenti materia
10	Stima dei lavori
11	Quadro economico
12	Cronoprogramma
13-A	Capitolato speciale d'Appalto - Norme generali
13-B	Capitolato speciale d'Appalto - Norme tecniche
13-C	Schema di contratto
DOCUMENTAZIONE SICUREZZA	
14-A	Piano della Sicurezza
14-B	Fascicolo dell'opera
14-C	Stima dei costi della sicurezza
APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI	
15	Relazione idrologica ed idraulica
16_1	Relazione geologica
16-A	Carta Geologica-Geomorfologica
16_2	Relazione geotecnica
16-B	Planimetria Indagini Geognostiche attuali
16-C	Ponte fiume Magra - Profilo geotecnico
AMBITO STRADALE RAMPE DI RACCORDO	
17	Planimetria di progetto
18	Planimetria di tracciamento
18a	Relazione di tracciamento
19	Planimetria di raffronto tra lo stato di fatto ed il progetto
19a	Planimetria, profilo e sezione tipo di raffronto tra la soluzione Luglio 2019 e la soluzione modificata a seguito delle prescrizioni emerse in sede di CDS
20	Profilo longitudinale
21	Sezioni tipo e particolari costruttivi
22	Sezioni trasversali tav 1 di 2
23	Sezioni trasversali tav 2 di 2
AMBITO STRADALE BARRIERE DI SICUREZZA	
24	Planimetria di progetto
AMBITO STRADALE SEGNALETICA VERTICALE	

24a	Planimetria di progetto
AMBITO STRUTTURALE PONTE SUL FIUME MAGRA	
25	Relazione di calcolo
26	Planimetria stato di fatto
27	Planimetria di progetto
28	Pianta piano viabile e prospetto
29	Pianta fondazioni e sezione longitudinale
30	Sezione trasversale e dettagli
31	Carpenteria impalcato campata tipica L=74 m
32	Carpenteria pile
33	Carpenteria spalle
34	Apparecchi d'appoggio e giunti
35	Fasi esecutive fondazioni - opere provvisoriale
AMBITO STRUTTURALE MURO IN GABBIONI	
36	Pianta, sezioni e particolari costruttivi
CANTIERIZZAZIONE	
40	Planimetria di cantierizzazione e sicurezza

Elaborati di gara:

Bando di gara;

Disciplinare di gara;

ALLEGATO A Istanza di partecipazione;

ALLEGATO B DGUE;

ALLEGATO B1 Dichiarazioni integrative;

ALLEGATO B2 Documento integrativo per l'indicazione della modalità di partecipazione/qualificazione;

ALLEGATO B3 Modello Dichiarazione accettazione attività svolta in precedenza(art. 23 comma 12 D.Lgs. 50/2016);

ALLEGATO C Dichiarazione Impresa ausiliaria;

ALLEGATO D Dichiarazione Impegno RTI/Consorzio;

ALLEGATO E Modello offerta tecnica criterio 01;

ALLEGATO F Modello offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Provincia della Spezia all'indirizzo: <http://www.provincia.sp.it/GARE> e sul sito sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

La Presente procedura si svolgerà prevalentemente attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà ARIA, denominato "Sintel"(di seguito per brevità anche solo Sintel), il cui accesso è consentito dall' apposito link sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione analisi, valutazione ed

aggiudicazione dell' offerta oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche di utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità Tecniche utilizzo piattaforma Sintel", facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Gara, ove sono descritte in particolare le informazioni relative la Piattaforma di intermediazione Telematica, la dotazione informatica necessaria per partecipare alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica, l'operatore economico potrà inoltrare, entro 10 giorni lavorativi antecedenti la data della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, richiesta scritta inviata esclusivamente mediante la funzione "Comunicazioni della Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sulla piattaforma Sintel e non saranno ammessi chiarimenti telefonici. In caso di malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di chiarimenti e informazioni anche solo a mezzo mail.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo è espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

E' compito e responsabilità del concorrente assicurare il buon funzionamento degli apparati di ricezione.

I concorrenti dovranno dichiarare di impegnarsi a verificare, durante tutto l'esperimento della procedura di gara, il sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, ove verranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto.

Lingua delle comunicazioni e della documentazione: tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO CATEGORIE E CLASSIFICHE

3.1 OGGETTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto che prevede la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

- 1) Progettazione esecutiva dei lavori ai sensi dell'art.23 del Codice e articoli dal 33 al 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 2) Esecuzione dei lavori ai sensi del titolo V del Codice;

L'importo complessivo delle attività (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) **posto a base di gara è pari a € 10.725.907,68** (oltre IVA ed oneri previdenziali).

Per l'esecuzione dei lavori è stato stimato un importo complessivo pari a € 10.565.907,68 di cui € 272.871,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso [inclusi oneri Covid come da stima della sicurezza Elaborato 14C]. Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – del D.lgs. 50/2016 l'importo a base d'asta dei lavori pari ad € 10.293.036,52 comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari a € 1.770.925,42. Tali costi sono stati calcolati, per i lavori di realizzazione dell'opera, sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.

Il corrispettivo a base d'asta stimato per la progettazione esecutiva (esclusi oneri previdenziali 4% ed IVA) è pari ad € 160.000,00. Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri

fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

L’importo è comprensivo della progettazione esecutiva, degli oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della progettazione delle eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di gara.

Il corrispettivo della progettazione comprende tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, che dovessero essere ritenute necessarie e richieste dagli enti preposti al controllo.

L’importo dell’appalto è pertanto stabilito in complessivi € 10.725.907,68 oltre IVA, secondo gli schemi di cui ai seguenti prospetti:

Progettazione ed esecuzione dei lavori				
FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	TIPOLOGIA CONTRATTO	IMPORTO PARZIALE(€)	IMPORTO TOTALE €
Progettazione (A)	Progettazione esecutiva lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	A corpo	160.000,00	160.000,00
Lavori (B)	Opere Strutturali	A corpo	5.907.019,88	10.565.907,68
	Opere stradali	A corpo	4.386.016,64	
	Oneri di sicurezza [inclusi oneri Covid come da stima della sicurezza Elaborato 14C].	A corpo	272.871,16	
	IMPORTO TOTALE APPALTO	A corpo		10.725.907,68

QUADRO RIASSUNTIVO		
Importo complessivo dell’appalto (progettazione + lavori)	A+B	10.725.907,68
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta[inclusi oneri Covid come da stima della sicurezza Elaborato 14C].	C	272.871,16
Importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso	A+B-C	10.453.036,52

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell’IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale (esclusi oneri 4% servizio progettazione), assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l’offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell’appalto, del costo della manodopera durante l’esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza e di ogni onere necessario per lo svolgimento delle procedure amministrative, a carico

dell'affidatario necessarie a rendere validabile il progetto esecutivo ai sensi art.27 del Codice e a cantierare i lavori.

Il contratto sarà stipulato a corpo tanto per la parte relativa alla progettazione esecutiva quanto per la parte relativa ai lavori. Ne discende che, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, per i lavori ed il servizio di progettazione, il "prezzo offerto" è fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita. Esso quindi costituisce vincolo contrattuale e sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la parte dell'appalto relativa ai lavori, andrà a formare l'importo contrattuale. Nell'ambito dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo all'elemento prezzo sarà attribuito, per i lavori ed il servizio di progettazione, sulla base delle offerte a ribasso sugli importi posti a base d'asta. L'importo di aggiudicazione è comprensivo delle proposte migliorative presentate in sede di gara, accettate dalla commissione giudicatrice, e da riportare nel progetto esecutivo.

L'appalto è finanziato come da Delibera CIPE n. 54/2016 e n. 98/2017.

3.2 LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA).

L'appalto prevede la realizzazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, pertanto l'operatore economico dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 83, comma 1, del D.lgs. 50/2016 per la progettazione, oltre quanto previsto per la qualificazione obbligatoria per l'esecuzione dei lavori.

In particolare, per la definizione dei requisiti di carattere speciale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 83 del Codice, per la progettazione esecutiva(incluso coordinamento della sicurezza) si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, (Ministero della Giustizia) recante l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riporta, nelle successive tabelle n. 1 e n. 2, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2).

Importi espressi in Euro

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni i affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$	$V*G*P*\sum Q_i$	K=6% S=CP*K	CP+S
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				
S.04	STRUTTURE	5.907.019,88	4,95%	0,9	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,445	117.256,07	7.035,36	124.291,43
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	4.386.016,64	5,14%	0,45	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,33	33.893,56	2.033,61	35.927,17
TOTALE (arrotondato)									160.000,00

3.3 CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI

L'appalto prevede la realizzazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, pertanto l'operatore economico dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 84 del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori, oltre quanto previsto per la qualificazione per la progettazione esecutiva (di cui al precedente paragrafo 3.2).

In particolare, per la definizione dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 si riporta di seguito l'elenco delle categorie con la relativa classifica in conformità a quanto previsto dall'art. 61 c.4 del DPR 207/2010 come aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016. **La tabella di seguito indicata sostituisce integralmente la medesima tabella inserita all'art. 4 del Csa Norme Generali (rif. Elaborato n. 13 A)**

CATEGORIE E CLASSIFICHE							
Declaratoria	Categorie	Importo €	%	Indicazioni ai fini gara			
				Prevalente o scorporabile	Qualif. obbligatoria	Subappaltabile (si/no)	
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	4.146.709,42	39,25	Prevalente	SI	SI max 40% dell'importo complessivo del contratto	
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	3.762.330,48	35,61	Scorporabile	SI (SIOS)	SI max 30%	Oltre il 40% dell'importo complessivo

Opere strutturali speciali	OS21	1.853.819,38	17,55	Scorporabile	SI (SIOS)	SI max 30%	del contratto
Apparecchiature strutturali speciali	OS11	447.466,70	4,24	Scorporabile	SI(SIOS)	SI 100%	Entro il 40% dell'importo complessivo del contratto
Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	355.581,70	3,37	Scorporabile	SI (SIOS)	SI 100%	

Le categorie superspecializzate indicate (cd SIOS) OS18-A e OS21 hanno un valore che supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e pertanto ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 per esse non è ammesso l'avvalimento, inoltre, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 ult. Periodo del Dm 248/2016 il suddetto limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice che nel presente affidamento è stabilito nel 40% [rif. Paragrafo 9].

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono quantificati in € 1.770.925,42.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

- 1) Progettazione esecutiva dei lavori: durata 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di Ingegneria ed architettura;
- 2) Esecuzione dei lavori: durata complessiva di 660 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.

L'Amministrazione contraente, stante l'urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori nel rispetto dei tempi previsti dal decreto di finanziamento, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Le modifiche contrattuali sono ammesse nei limiti di cui all'art. 106 del Codice e secondo quanto stabilito all'art. 14 dello Schema di Contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45 e 46 del Codice, previa osservanza degli artt. 47 e 48 del Codice, dotati dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata nel presente bando, risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI SPECIALI

7.1.A1) DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSO COORDINAMENTO SICUREZZA)

L'affidatario dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori (incluso coordinamento sicurezza). Per quanto stabilito dall'art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Il Capitolato Speciale d'Appalto (Elaborati *nn.* 13A – 13B – 13C) contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo (incluso coordinamento sicurezza).

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed ammesse alla valutazione dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo fatte salve le migliorie offerte in sede di gara ed ammesse alla valutazione dalla Commissione di gara per le tipologie riportate nel presente Disciplinare di gara al paragrafo 19 - Criteri di valutazione.

Le proposte migliorative dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, da parte dell'appaltatore, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

Per la redazione del progetto esecutivo, qualora ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva (incluso coordinamento della sicurezza). L'affidatario avrà **60 gg naturali e consecutivi** per la consegna del progetto esecutivo. Scaduto tale termine, si applicherà la penale prevista nel capitolato speciale d'appalto e se l'appaltatore non provvederà alla consegna entro i 10 gg successivi all'invio

della nota di sollecito del RUP, si procederà alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione, tenendo conto delle eventuali migliorie offerte in sede di gara, sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016. L'organismo di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, in contraddittorio con l'affidatario della progettazione esecutiva, verificherà la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara, prendendo atto delle migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara. A tale contraddittorio parteciperà anche il progettista autore del progetto posto a base di gara.

L'affidatario, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni dell'Organismo di verifica, pena l'applicazione della penale prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora l'appaltatore non ottemperi nei 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto esecutivo si considererà non meritevole di approvazione e si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

7.1.A2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSO COORDINAMENTO SICUREZZA)

L'operatore economico dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi mediante una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. Art 79, comma 7, del D.P.R. n.207/2010);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46, del quale l'operatore economico intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale *"per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste"*. Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;

- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;
- d) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

7.2 REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018.

7.2.A REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (PROGETTAZIONE)

- a) Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare:

- I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di

funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) laurea in ingegneria o architettura;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) *(per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto)* **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008. L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante:

- Acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- Acquisisce i dati attraverso il sistema AVCpass.

7.2.B REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (PROGETTAZIONE)

Per la definizione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale relativi al servizio di ingegneria ed architettura richiesto, il riferimento normativo è nell'art. 83 comma 1 lettera b) e c) e alle ulteriori previsioni richiamate nello stesso articolo. Inoltre si sono prese a riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC recante *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura"*, approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Difatti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Ai fini della determinazione dei requisiti si è tenuto conto sia delle disposizioni riferite agli appalti di servizi e di forniture sia alle Linea guida Anac (*cf. art. 83 del Codice - Linea guida n. 1*).

- a) **fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo **non inferiore al doppio dell'importo** del servizio di progettazione a base di gara, ovvero non inferiore a **320.000,00 euro** (importo progettazione x 2); tale requisito è richiesto in considerazione dell'entità e della complessità dell'incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento

La comprova del requisito è acquisita in sede di gara mediante dichiarazioni inserite nel DGUE(parte IV lett. B).

- b) **avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, **pari a 1,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, così come riepilogato nella seguente tabella:

Categoria	ID Opere	Grado di complessità	Corrispondenza L143/49 classi e categorie	Importo prestazione	Importo requisito richiesto
STRUTTURE	S.04	0,90	IX/b	124.291,43	186.437,15
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	0,45	VI/a	35.927,17	53.890,76

La comprova del requisito è acquisita in sede di gara mediante dichiarazioni inserite nel DGUE(parte IV lett. C).

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere dichiarata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA

- c) **avere svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura(servizi cd “di punta”)**, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 (zero virgola **sessanta**) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della prestazione **e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento**, per come riepilogato nella seguente tabella:

categoria	ID Opere	Grado di complessità	Corrispondenza L143/49 classi e categorie	Importo prestazione	Importo requisito richiesto
STRUTTURE	S.04	0,90	IX/b	124.291,43	74.574,86
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	0,45	VI/a	35.927,17	21.556,30

La comprova del requisito è acquisita in sede di gara mediante dichiarazioni inserite nel DGUE(parte IV lett. C). Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Per ultimo quinquennio e per ultimo decennio, anteriori la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito rispettivamente dai 5 anni e dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE. Per il requisito indicato alla lett. a), i tre esercizi migliori possono essere scelti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GUUE.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, devono intendersi quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Per come specificato nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta.

7.3. INDICAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

a) INDICAZIONI PER SOGGETTI DI CUI ALL'ART 45 DEL CODICE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico [paragrafo 7.1.A2, lett a)] devono dimostrare, attraverso lo staff tecnico stesso, il possesso dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi 7.2.A e 7.2.B Trovano applicazione al riguardo, in coerenza con le vigenti disposizioni del Codice e con le previsioni del bando tipo ANAC n. 3/2018 e delle linee guida ANAC n. 1, gli articoli 79 comma 7 e 92 comma 6 del DPR 207/2010.

b) CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE (AVVALIMENTO)

Nel caso di concorrenti che individuino i progettisti mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice [paragrafo 7.1.A2, lett b)] si possono definire le seguenti ipotesi:

1. l'operatore economico indica un singolo operatore economico “ausiliario”: in questo caso l'ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti indicati ai precedenti paragrafi 7.2.A e 7.2.B;
2. l'operatore economico indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto alla successiva lett. d) “indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei”;

3. l'operatore economico indica più soggetti professionali (cosiddetto avvalimento frazionato): in questo caso tutti gli ausiliari devono possedere singolarmente i requisiti di cui al precedente paragrafo 7.2.A lett a), b) e c) mentre l'operatore economico dimostrerà il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.2.B lett. a), b), e c) cumulativamente mediante un unico contratto di avvalimento.

In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6 e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento (si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 8).

c) CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE IN RAGGRUPPAMENTO

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante una mandante del raggruppamento concorrente [paragrafo 7.1.A2, lett. c)] devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art 46 comma 1 lett a), b), c),d) ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi 7.2.A e 7.2.B. Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6.

d) INDICAZIONI PER I SUB-RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

Nel caso l'operatore economico individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei, [avvalimento nei confronti di un raggruppamento o nel caso in cui il mandante che assume la progettazione è a sua volta un sub-raggruppamento] il sub- raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.2.A lett. b) deve essere posseduto da:

ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 7.2.A lett. c, relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2.B lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 7.2.B lett. b) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 7.2.B lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 7.2.B lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 7.2.B lett. c) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

e) INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.2.A lett. a) devono essere posseduti:

per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;

per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.2.A lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 7.2.A lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale debbono essere posseduti in conformità alle previsioni di cui all'art. 47, comma 2bis del Codice.

7.4 STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, nominativamente indicate.

A tale scopo, il progettista, in sede di offerta, dovrà nominativamente indicare le figure professionali in possesso di Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata, dovrà essere reso noto il rapporto professionale intercorrente con il progettista qualificato.

E' considerato presente nell'organigramma qualsiasi soggetto che è componente di una associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

La proposta di struttura operativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come singolo operatore economico (sia esso indicato o raggruppato);
- dal rappresentante legale del capogruppo, nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE già costituiti (sia esso indicato che raggruppato);
- dai tutti i rappresentanti legali nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE costituendo (sia esso indicato che raggruppato);
- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di progettista qualificato come Studio Associato.

La proposta della Struttura Operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;

- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

Tra i componenti della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere indicato, a pena di esclusione, il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Il professionista che espleta l'incarico di progettista antincendio dovrà essere in possesso di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

In caso di aggiudicazione, i professionisti della struttura operativa (da indicare nominativamente in fase di presentazione dell'offerta nell'istanza di partecipazione – rif. *Allegato A Istanza di partecipazione*] dovranno, rendere opportune dichiarazioni in ordine alla moralità individuale e professionale. Le stesse saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'affidatario dell'incarico ed il mantenimento dei requisiti richiesti.

7.5 REQUISITI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.5.A REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.5.B REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico dovrà possedere la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

Categorie e classifiche						
Categoria	Declaratoria	Classifica	Importo €	% sul totale dei lavori	Qualificazione obbligatoria	Note
OG3	strade, autostrade,	V	4.146.709,42	39,25	SI	Prevalente

	ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari					
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	V	3.762.330,48	35,61	SI	Scorporabile (SIOS)
OS 21	Opere strutturali speciali	IV	1.853.819,38	17,55	SI	Scorporabile (SIOS)
OS11	Apparecchiature strutturali speciali	II	447.466,70	4,24	SI	Scorporabile (SIOS)
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza	II	355.581,70	3,37	SI	Scorporabile (SIOS)

Le categorie e classifiche SOA sopra indicate relative alle OG3 – OS18/A – OS21 devono essere possedute in corso di validità dal concorrente al momento della partecipazione alla gara. Le categorie e classifiche SOA sopra indicate relative alle OS11 – OS12/A possono essere alternativamente possedute in corso di validità dal concorrente al momento della gara ovvero deve esserne obbligatoriamente dichiarato il subappalto. Nelle ipotesi di costituzione di un raggruppamento temporaneo di impresa si applica l'art. 92 comma 7 del D.P.R.n. 207/2010.

La comprova del requisito è fornita in sede di gara mediante dichiarazioni risultanti inserite nel DGUE.

7.6 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;

in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;

in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;

in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.5.A (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, , da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, o del G.E.I.E. ; nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i GEIE e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 7.5.B, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i GEIE e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 7.5.B, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori della categoria scorporabile, il relativo requisito potrà essere soddisfatto integralmente dalla mandante.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, (che ricorre nel caso in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile siano assunti da soggetti riuniti, a loro volta, in un sub raggruppamento di tipo orizzontale) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub- associazione, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile. La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti al precedente paragrafo 7.5.B devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47, comma 2 e 2-bis, del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

8. AVVALIMENTO

8.1 AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI RICHIESTI PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

L'operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione mediante indicazione di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice. Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico riferimento solo alla prestazione rappresentata dalla progettazione esecutiva. L'operatore economico indicato quale ausiliario dovrà possedere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 7.2.A e 7.2.B. Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali e quindi presenza di più ausiliari (cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, a pena di esclusione, che gli stessi soggetti ausiliari, oltre a rispettare quanto previsto dall'art 89 comma 1 secondo periodo del Codice, relativamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione ai requisiti dagli stessi messi a disposizione, anche l'obbligo da parte di tutti gli ausiliari di impegnarsi formalmente ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed impegno alla collaborazione, sotto il coordinamento della figura del responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Detto impegno potrà essere contenuto anche all'interno del contratto di avvalimento che quindi dovrà essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente.

8.1 AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori – dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA - avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche

partecipanti al raggruppamento, **ad eccezione delle lavorazioni SIOS di cui alle categorie OS18-A e OS21-** (come indicate nella tabella al precedente paragrafo 3.3 ai sensi dell' art 89 comma 11 del Codice).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7.5.A.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.SUBAPPALTO

9.1 SUBAPPALTO PROGETTAZIONE

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Relativamente alle stesse, l'operatore economico indica all'atto dell'offerta le prestazioni

che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9.2 SUBAPPALTO LAVORI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del Codice come specificato nel presente disciplinare di gara; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si applica l'art 89 comma 11 del Codice con riferimento alle lavorazioni ricondotte **alle categorie SIOS OS18-A e OS21**

Ai fini della disciplina applicabile ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CSA – Norme Generali (elaborato n. 13_A) e art. 24 comma 1 Schema di Contratto (elaborato n. 13_C) il subappalto è previsto nella misura massima del 40 % dell'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, come recepito dalla disciplina approvata con determina dirigenziale delegata a contrarre n. 107/2021 cit. in Premessa.

L'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori si rileva di particolare complessità e la limitazione, in sede di esecuzione dei lavori, della percentuale di subappalto con una determinazione nel valore pari al 40% risulta essere funzionale:

alle caratteristiche ed ai tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire;

alle caratteristiche del Cantiere da installare.

Essa quindi garantisce in particolare nella fase di esecuzione dei lavori:

- a) che l'appalto si sviluppi attraverso l'insieme coordinato di lavorazioni diversificate, ad esempio stradali ed impiantistiche, da realizzarsi come fasi congiunte di esecuzione obliterando così la minore frammentazione delle lavorazioni in cantiere;
- b) che il livello qualitativo dell'opera sia ottenuto prevalentemente dall'operatore economico nella componente soggettiva che assume l'impresa qualificata nella Categoria Prevalente. Ciò determina unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione attraverso una migliore attività di coordinamento delle funzioni presenti in cantiere volendo comunque mantenere la pluralità operativa di imprese.

10.GARANZIA PROVVISORIA

Idonea documentazione attestante la costituzione di una cauzione provvisoria ovvero di una garanzia fideiussoria di **€ 214.518,15 (duecento quattordicimilacinquecentodiciotto,15 euro)** pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, IVA esclusa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e smi., da prestarsi con una delle seguenti modalità:

- a) fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del d.lgs. n. 385/1993;
- b) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, deve:
essere intestata alla Provincia della Spezia;

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;

contenere l'impegno del garante ovvero di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e smi, intestata alla Provincia della Spezia qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- avere una validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente gara;
- contenere l'impegno del garante, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, a rinnovare la garanzia per una durata massima di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- in caso di GEIE, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le associande o consorziande. In caso di A.T.I., GEIE o consorzio ordinario già costituiti la cauzione sarà intestata alla sola mandataria.

I concorrenti (*in caso di A.T.I., Consorzio Ordinario di concorrenti o GEIE, anche costituendi, pena esclusione, tutti i componenti*) se in possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni, come previsto dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016; a tal fine, devono allegare le certificazioni cui le riduzioni si riferiscono, allegando i relativi certificati in copia resa conforme all'originale dal legale rappresentante.

La cauzione provvisoria del soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita da quella definitiva.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all'affidamento dell'appalto, l'Amministrazione tratterà a titolo di penale la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Lo svincolo avverrà mediante indicazione degli estremi della polizza medesima; qualora l'operatore economico necessiti di ricevere l'originale, dovrà darne espressa comunicazione mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, da allegare alla cauzione medesima.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11.SOPRALLUOGO

Non c'è obbligo di sopralluogo.

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Documentazione comprovante il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo di € 200,00 (duecento/00 euro) effettuato:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio (ove presente). A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line al “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. (all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “cerca il paragrafo vendita più vicino a te”). Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento: **CIG 86105144EF**

In caso di costituite o costituende ATI ovvero RTI o consorzi ordinari di concorrenti, il versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo (mandataria).

In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi di concorrenti - vedere art. 45 comma 2 lettere d), e) del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

La mancata dimostrazione in gara dell'avvenuto versamento di tale somma sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Documentazione Amministrativa, l' Offerta tecnica e l' Offerta economica dovrà pervenire ad ARIA SINTEL, nelle modalità di seguito descritte entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara pena l' irricevibilità dell' offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L' offerta come meglio stabilito è costituita da :

- a) **Documentazione in formato elettronico** di cui al successivo paragrafo da presentarsi mediante l' utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite;

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, accedendo alla Piattaforma SINTEL ed individuando la procedura in oggetto **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 7 Aprile 2021 ore 12:00.**

In particolare l'operatore economico dovrà inviare:

- una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica B contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica C contenente l'offerta economica (redatta utilizzando preferibilmente l'allegato F *modulo offerta economica*);

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà l'operatore economico ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1. REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all'allegato *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il

salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

A livello di singolo lotto, Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "Invia Offerta" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che l'operatore economicoproceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, l'offerta già sottoposta deve essere nuovamente sottomessa. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia Offerta" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso ed "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla *lexspecialis*;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell'offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash l'operatore economico assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- il documento denominato "Documento d'offerta" descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte cui l'operatore economico intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera ARIA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. ARIA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

L'operatore economico esonera ARIA da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

13.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato **Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel** del presente disciplinare.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

13.3. DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato **Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che ARIA potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Al primo step del percorso guidato “invia offerta”, con riferimento alla Documentazione

Amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nell' allegato al presente disciplinare "Modalità tecniche per l' utilizzo della Piattaforma Sintel" e segnatamente a pena di esclusione:

15.1 Domanda di Partecipazione

Dichiarazione redatta in bollo (euro16,00) preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato Istanza di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o GEIE , dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'operatore economico allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

N.B. L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, in tal caso, l'operatore economico dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale

15.2 Documento di gara unico Europeo

L'operatore economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione su <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> e su www.provincia.sp.it secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

L'operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.2.A, 7.5.A del presente disciplinare;
- b) la sezione B (relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria) e la sezione C (relativa al possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica)
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Il file relativo al DGUE è reso disponibile come allegato B della documentazione di gara agli indirizzi indicati nel presente disciplinare gara. Si precisa per la sua presentazione quanto segue:

- deve essere compilato per le parti di interesse;
- deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata secondo i formati ammessi dalla Decisione sulla esecuzione UE n. 2015/1506 della Commissione europea del 08.09.2015.

Queste indicazioni valgono per tutti i DGUE si rendano necessari (es. in caso di raggruppamenti e/o ricorso all'avvalimento).

15.3 Documentazione a corredo

L'operatore economico allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui l'operatore economico ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
4. dichiarazione impegno ausiliaria (eventuale)

15.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le percentuali delle prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le percentuali delle prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le percentuali delle prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B – Offerta tecnica” a **pena di esclusione**, dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione riferita al criterio quantitativo 1 redatta obbligatoriamente su allegato “*modello offerta tecnica criterio 1*”
- b) **Relazione descrittiva** di max 10 fogli (20 facciate-formato A4 carattere Arial 11 o in alternativa formato Times New Roman carattere 12) indice escluso, relativo ai criteri 2-3-4-5-6-7-8-9 specificati al paragrafo 19. Si raccomanda per la stesura della relazione:
 - il rigoroso rispetto della sequenza dei criteri qualitativi tali da permettere di evidenziare specificamente gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione aggiudicatrice di cui agli artt. 77 e 216, comma 12 del d.lgs. n.50/2016 e smi.;
 - l'estensione per ciascun criterio di max un foglio(2 facciate);
- c) Tavole descrittive dei progetti indicati Al CRITERIO 2 – max 3 tavole formato A3 Per ogni progetto (totale max 9 tavole) contenenti documentazione grafica, descrittiva ed eventualmente anche fotografica;
- d) Tavole descrittive dei progetti indicati Al CRITERIO 3 – max 3 tavole formato A3 Per ogni progetto (totale max 9 tavole) contenenti documentazione grafica, descrittiva ed eventualmente anche fotografica;
- e) Elenco dei mezzi e LAYOUT di cantiere di cui al CRITERIO 7 – Elenco max 5 FOGLI (10 facciate formato A4 carattere Arial 11 o in alternativa formato Times New Roman carattere 12) – Layout max 3 tavole formato A3

Il progetto verrà compilato seguendo lo step 2 offerta tecnica del percorso guidato “invia offerta” , il concorrente, a pena d’ esclusione della gara, dovrà operare a sistema presentando la seguente documentazione tecnica richiesta.

La documentazione proposta dall’Impresa affidataria in sede di gara costituirà parte integrante, insieme al capitolato speciale d’appalto ed al contratto, degli atti disciplinanti l’Appalto.

N.B. Le pagine eccedenti il numero massimo previsto per ogni singolo elaborato sopra indicato non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Ogni elaborato sopra indicato non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, alcuna indicazione da cui possa ricavarsi l’entità dell’offerta economica.

La busta B) contenente l’offerta tecnica non dovrà contenere altri documenti oltre quelli sopra prescritti, fatta salva la dichiarazione con la quale **l’operatore economico dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali e siano pertanto coperte da riservatezza ex art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; tale dichiarazione, motivata e comprovata, è da allegarsi alla busta B) contenente l’offerta tecnica.**

L’offerta tecnica deve rispettare il Progetto definitivo dei lavori, fatto salvo i criteri migliorativi richiesti nell’offerta tecnica, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio dell’equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’Offerta Tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell’impresa ovvero dell’operatore offerente. In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà allegare la relativa procura in copia conforme all’originale. In caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate in A.T.I. o in GEIE o in Consorzio Ordinario di Concorrenti già costituiti, l’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria. In caso di offerta presentata da imprese che intendono riunirsi o associarsi in A.T.I., Consorzio Ordinario di Concorrenti o in GEIE, non ancora costituiti, l’Offerta dovrà, a pena esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei concorrenti che intendono riunirsi o associarsi o costituire un GEIE o un Consorzio Ordinario di Concorrenti. In caso di Consorzi art. 45, comma 2 lettera b) e c), l’Offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da procuratore con allegata la relativa procura.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C–OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica contenente l’offerta economica verrà compilata seguendo lo step 3 “offerta economica” del percorso guidato “invia offerta”, il concorrente, a pena d’ esclusione della gara, dovrà operare a sistema presentando la seguente documentazione economica richiesta.

L’offerta economica, in bollo, (euro 16,00) indicando a sistema il ribasso percentuale e dovrà, a pena di esclusione:

- a) essere redatta in lingua italiana;
- b) indicare l’esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA dell’impresa concorrente;
- c) indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare sull’importo posto a base d’asta pari a **€ 10.453.036,52** [al netto di oneri di sicurezza, ed IVA].

Il ribasso percentuale offerto, da indicarsi in cifre ed in lettere, qualora sia espresso in cifre intere ed in cifre decimali, dovrà essere indicato sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola senza arrotondamenti (esempio: XX,00).

d) indicare il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, come derivante dall'applicazione del ribasso percentuale di cui al paragrafo precedente. Si specifica che il prezzo offerto dovrà essere comprensivo dei costi da rischio specifico o aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che detti costi non devono essere confusi con gli oneri per l'attuazione della sicurezza, stabiliti per il presente appalto in € 272.871,16 [inclusi oneri Covid come da stima della sicurezza Elaborato 14C] e da indicare separatamente, secondo quanto sotto stabilito.

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello espresso in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello dedotto dal ribasso percentuale sarà considerato valido il ribasso percentuale espresso in lettere

In caso di discordanza nell'offerta tra il ribasso scritto in cifre e quello ripetuto in lettere, sarà ritenuto valido ed impegnativo il prezzo accettabile più vantaggioso per l'Amministrazione.

e) indicare separatamente, al fine dell'evidenziazione degli stessi (pur già ricompresi nel prezzo offerto di cui al paragrafo d) della presente sezione "OFFERTA ECONOMICA" gli oneri relativi ai costi da rischio specifico o aziendale.

Si chiarisce, a tal proposito, che detti oneri dovranno obbligatoriamente essere specificati, anche qualora fossero pari a 0,00.= (zero/00.=);

Le offerte carenti di tale indicazione saranno immediatamente escluse in quanto carenti di un elemento essenziale dell'offerta.

e.bis) indicare separatamente, al fine dell'evidenziazione dello stesso (pur già ricompreso nel prezzo offerto di cui al paragrafo d) della presente sezione "OFFERTA ECONOMICA" il costo della manodopera.

L'art. 95, comma 10 del d.lgs.50/2016 prevede il controllo sul rispetto — da parte dell'operatore economico — dei minimi retributivi nel pagamento del personale a prescindere dall'anomalia dell'offerta. A tal proposito l'Ente contraente ha individuato, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs.50/2016 e smi., il costo stimato della manodopera nell'ambito del progetto relativo al servizio in argomento (vedasi importi di cui al paragrafo 3.1 del presente disciplinare di gara).

Le offerte carenti di tale indicazione saranno, pertanto, immediatamente escluse in quanto carenti di un elemento essenziale dell'offerta.

f) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte;

g) non contenere riserve o condizioni oppure essere parziale;

h) essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell'impresa ovvero dell'operatore offerente. In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà allegare la relativa procura in copia conforme. *In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lettere d), e), g) del d.lgs. n. 50/2016 e smi., già costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria o capogruppo. In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lettere d) e) e g) del d.lgs. n. 50/2016 costituendo l'offerta dovrà, pena esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei concorrenti che intendono riunirsi o associarsi o costituire un GEIE o un Consorzio Ordinario di Concorrenti. In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione*

e lavoro e di Consorzi stabili, di cui all'art. 45 - comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016; l'Offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da procuratore con allegata la relativa procura.

N.B. L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, in tal caso, l'operatore economico dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale.

L'importo offerto dal concorrente dovrà essere comprensivo di tutte le spese che il medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85 punti
Offerta economica	15 punti
TOTALE	100

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

La scelta del contraente verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, a tale scopo nominata in conformità agli artt. 77 e 216, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, compatibilmente con la vigente disciplina nazionale, nel rispetto dei seguenti parametri e relativi fattori ponderali:

Offerta tecnica (massimo punti 85)

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica presentata dal concorrente è assegnato in maniera analitica ed è la somma di tutti i punteggi conseguiti.

L'offerta tecnica è apprezzata sulla base della seguente *griglia di elementi*:

	CRITERI/SUB CRITERI	Punteggio max
01	Possesso di certificazioni da parte del soggetto concorrente all'esecuzione dei lavori - (criterio quantitativo)	
	Sub.01) Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale – in corso di validità	2
	Sub.02) Possesso della Certificazione OHSAS 18001 Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Certificazione	1

	ISO 45001 Sistema di gestione in ambito salute e sicurezza – in corso di validità	
	Sub.03) Possesso della Certificazione ISO 39001 Sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale – in corso di validità	1
	Sub.04) Possesso della Certificazione SA 8000 Responsabilità sociale di impresa – in corso di validità	1
02	esperienza nella progettazione di lavori analoghi nella categoria prevalente della progettazione: S04 grado di complessità G=0,90 (DM 17/06/2016) - (criterio qualitativo)	10
	Dimostrazione delle capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare la prestazione di progettazione esecutiva, desunta dalla documentazione grafica, descrittiva ed eventualmente anche fotografica, in merito ad un numero massimo di 3 servizi già realizzati dal concorrente negli ultimi dieci anni, relativi ad interventi ritenuti dal medesimo concorrente significativi della propria capacità a realizzare le suddette prestazioni, scelti tra interventi qualificabili come simili a quello oggetto dell'affidamento del presente incarico (<i>per interventi simili si intendono quelli di pari o superiore grado di complessità rispetto a quello sopra indicato ed oggetto del presente affidamento e relativi alla medesima categoria di opere ed alla medesima destinazione funzionale di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 e tenuto conto di quanto indicato al paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 1).</i> <i>Rif. paragrafo 16 lett. c;</i>	
03	Esperienza nella realizzazione di lavori analoghi (criterio qualitativo) nella categorie prevalente OG3 classifica V e nella categoria scorporabile OS18-A classifica V - (criterio qualitativo)	
	Dimostrazione delle capacità, sotto il profilo tecnico e operativo a realizzare i lavori, desunta dalla documentazione grafica, descrittiva ed eventualmente anche fotografica, in merito ad un numero massimo di 3 opere già realizzate e concluse dal concorrente negli ultimi dieci anni, relative ad interventi ritenuti dal medesimo concorrente significativi della propria capacità a realizzare i suddetti	10

	<p>lavori nelle categorie e classifiche sopra indicate, scelti tra interventi qualificabili come similari a quello oggetto dell'affidamento del presente incarico.</p> <p><i>Rif. paragrafo 16 lett.d)</i></p>	
04	Modalità di gestione della commessa - (criterio qualitativo)	
	<p>L'operatore economicodovrà illustrare la sua proposta di gestione delle fasi della commessa (progettazione ed esecuzione) finalizzate alla realizzazione dell'opera a regola d'arte nei tempi prescritti dal bando di gara.</p> <p>Saranno maggiormente valutate proposte gestionali, anche innovative, che potranno essere adottate o meno, a discrezione del RUP, finalizzate al costante monitoraggio dello stato della commessa, rapportando in tempo reale lo stato di avanzamento in termini di tempo e spesa, ai metodi di risoluzione delle eventuali criticità che dovessero emergere nel corso dei lavori, al monitoraggio delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori.</p>	3
05	Criterio migliorativo in merito a soluzioni per abbattimento delle emissioni sonore - (criterio qualitativo)	25
	<p>Nell'ambito dei lavori relativi alla realizzazione delle barriere stradali (cap 22 del documento stima dei lavori elaborato codice 10_SPSI_T1 03 PD_CDS AMM 03 e come indicato negli elaborati grafici di progetto elaborati codice 19_SPSI_T1 03 PD_CDS INF 01 03a e 21_SPSI_T1 03 PD_CDS INF 03) è valutata la proposta migliorativa del concorrente relativa all'abbattimento delle emissioni sonore lungo i rilevati e sul margine nord del viadotto non a contatto con il margine stradale. In particolare si richiede di illustrare la soluzione tecnica proposta in termini di tipologia dei manufatti, dello sviluppo longitudinale, delle dimensioni, dei sistemi di ancoraggio e delle prestazioni in termini di classe di Fonoassorbimento secondo norme UNI EN 1793-1/3 e 2/3.</p> <p>Tali miglioramenti proposti dal concorrente non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo alla stazione appaltante e dovranno garantire le caratteristiche meccaniche previste in progetto.</p>	
06	Criterio migliorativo in merito alle caratteristiche drenanti e fonoassorbenti dell'asfalto - (criterio qualitativo)	9

	<p>Nell'ambito dei lavori relativi alle pavimentazioni stradali (cap.13 documento stima dei lavori elaborato cod 10_SPSI_T1 03 PD_CDS AMM 03) è valutata la tipologia di asfalto che l'operatore economico intende realizzare in funzione del miglioramento delle caratteristiche di fono-assorbente e della capacità drenante dello stesso.</p> <p>L'operatore economico dovrà documentare mediante scheda tecnica del prodotto il livello di abbattimento dei dB(A) rispetto ad una pavimentazione tradizionale. La scheda tecnica del prodotto dovrà altresì documentare la Capacità di drenaggio nei termini previsti dalla norma UNI 12697-40</p> <p>Tali miglioramenti proposti dal concorrente non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo alla stazione appaltante e dovranno garantire le caratteristiche meccaniche previste in progetto.</p>	
07	<p>Criterio migliorativo relativo alla riduzione dell'impatto ambientale del cantiere e dei relativi mezzi nell'alveo fluviale e nelle aree limitrofe interessate dagli interventi. L'operatore economico dovrà produrre l'elenco dei mezzi che intende utilizzare nella realizzazione dei lavori <u>specificando quelli di esclusiva proprietà</u> e le specifiche caratteristiche di ciascun mezzo. L'operatore economico dovrà altresì produrre un layout di cantiere ed una breve sintesi descrittiva della cantierizzazione e delle diverse fasi lavorative che intende organizzare nel rispetto delle ipotesi di progetto - (criterio qualitativo)</p>	
	<p>Sub.01) L'operatore economico deve specificare se i mezzi elencati adottano una riduzione dell'impatto ambientale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dotati di sistemi per il contenimento emissioni in atmosfera, riduzione rumorosità, sistemi di sicurezza per contenimento perdite lubrificanti e carburanti, ecc). Saranno maggiormente valutati i candidati proprietari dei mezzi a basso impatto ambientale impiegati nel cantiere.</p>	4
	<p>Sub.02) L'operatore economico dovrà illustrare la cantierizzazione ed il monitoraggio che intende adottare durante l'esecuzione dei lavori finalizzato alla riduzione dell'impatto ambientale del cantiere. Saranno maggiormente valutate le strategie adottate nella ottimizzazione del layout di cantiere che comportino una sensibile riduzione della movimentazione dei mezzi e riduzione della velocità in alveo. Tali miglioramenti proposti dal concorrente non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo alla stazione appaltante e dovranno garantire le caratteristiche meccaniche previste in progetto</p>	4

08	Critério migliorativo in merito ai trattamenti protettivi della carpenteria metallica - (criterio qualitativo)	5
	Nell'ambito della realizzazione degli elementi in carpenteria metallica delle strutture principali e secondarie previsti nei lavori in appalto saranno valutate positivamente le proposte dei concorrenti che realizzino un miglioramento dei trattamenti protettivi delle componenti di carpenteria metallica delle strutture del viadotto. Tali miglioramenti proposti dal concorrente non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo alla stazione appaltante e dovranno garantire le caratteristiche meccaniche previste in progetto	
09	Critério migliorativo in merito a monitoraggio/manutenzione delle opere realizzate - (criterio qualitativo)	10
	Nell'ambito della realizzazione dell'intera opera, saranno valutate positivamente le proposte dei concorrenti che prevedono la realizzazione di predisposizioni tecniche, e tecnologiche finalizzate al monitoraggio dei manufatti ed atte a fornire elementi per la programmazione delle azioni manutentive rivolte a garantire l'esercizio in sicurezza dell'intera opera realizzata. Tali miglioramenti proposti dal concorrente non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo alla stazione appaltante e dovranno garantire le caratteristiche meccaniche previste in progetto	

La valutazione degli elementi qualitativi indicati ai CRITERI 2-3-4-5-6-7-8-9 avverrà sulla base della seguente formula: $C = \sum W \times V$

Dove W è il punteggio indicato in tabella, V è il coefficiente determinato per ciascuno elemento dalla media dei coefficienti assegnati da ciascuno commissario nel rispetto della seguente tabella:

Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Gravemente insufficiente	0,4
Scarso	0,3
Nulla	0

Non si effettua la riparametrazione

Il criterio quantitativo 1 è valutato in base alla compilazione dell'Allegato E "Modello offerta tecnica criterio 1".

La Valutazione del **Criterio 1 QUANTITATIVO** di tipo SI/NO – l’assegnazione dei punteggi indicati nei relativi subcriteri avviene barrando la casella “Possiede”= ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO SUB CRITERIO; barrando la casella “non Possiede” =0 PUNTEGGIO SUB CRITERIO – in caso di mancata indicazione viene assegnato punteggio 0 al relativo sub criterio. Il punteggio totale dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento.

Risulta motivo di esclusione dalla procedura di aggiudicazione il mancato raggiungimento nella parte tecnico – qualitativa di un punteggio inferiore a **51** (clausola di sbarramento).

Ogni concorrente deve produrre, la propria offerta tecnica, in cui:

- 1) allega l’allegato E “Modello offerta tecnica criterio 1” compilato e firmato;
- 2) allega la documentazione ove richiesta per i CRITERI qualitativi come indicato al paragrafo.19 del presente disciplinare;

20. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.

Nell’offerta economica deve essere indicato il ribasso percentuale unico offerto sul prezzo a base d’asta.

L’operatore economico dovrà specificare in cifre con al massimo 2 decimali ed in lettere il ribasso offerto.

Il punteggio relativamente al ribasso offerto sarà attribuito nel modo di seguito indicato:

Per ciascuna delle voci il punteggio è assegnato secondo la seguente formula:

all’offerta più bassa verrà attribuito il punteggio massimo previsto. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$P = (RI/RMax) * 15$$

DOVE:

P = punteggio da attribuire all’offerta in esame

RI = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

RMax = maggior ribasso offerto

Il totale dei punti assegnati a ciascuna offerta sarà costituito dalla somma dei singoli punteggi attribuiti, con le modalità in precedenza illustrate, all’elemento tecnico – progettuale ed all’elemento economico dell’offerta stessa.

Le offerte saranno valutate da Commissione appositamente costituita la quale, al termine delle operazioni di valutazione, procederà alla formazione di una graduatoria sommando i punteggi attribuiti alle offerte per ciascun elemento di valutazione nonché ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla ditta che avrà conseguito il punteggio più alto.

Nel caso in cui due imprese conseguano il medesimo punteggio, sarà collocata al primo posto l’offerta della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione tecnica.

In caso di ulteriore parità sarà chiesta un’offerta economica migliorativa alle sole imprese interessate e, in caso di assenza di proposte migliorative, si procederà mediante estrazione a sorte.

Il tutto è ESCLUSO IVA. Sono ammesse esclusivamente offerte inferiori rispetto a quelle di base di gara.

21. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi.

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 3 e successivi, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del servizio e del suo costo. Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal sistema, e oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione del comma 5 del' art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una pec di notifica del corretto recepimento dell' offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo presumibilmente il giorno **08 Aprile 2021 alle ore 10:00** presso uno degli uffici posti nella sede di questa Stazione Appaltante, in via V. Veneto, 2, La Spezia e vi potranno partecipare, nella modalità consentita da remoto, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, è resa accessibile in modalità telematica ai riferimenti che saranno comunicati a mezzo pubblicazione sul sito informatico [www.provincia.sp.it /GARE](http://www.provincia.sp.it/GARE) al collegamento previsto per la presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

Se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi, con le medesime modalità.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico [www.provincia.sp.it /GARE](http://www.provincia.sp.it/GARE) al collegamento previsto per la presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara presieduto dal responsabile della procedura operando attraverso il Sistema procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché la validità della firma digitale apposta e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice

24. APERTURA DELLE BUSTE telematiche B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara presieduto dal RUP della procedura procederà altresì in seduta pubblica all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, all'esito della quale verranno consegnati gli atti di gara alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche attraverso l'apertura (sblocco) dell'offerta tecnica e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In una eventuale ulteriore seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 20.

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 26.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP della procedura - che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Per l'effettuazione della verifica dell'anomalia si applica l'art. 97 comma 3 del D.lgs.50/2016.

Il RUP procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente paragrafo 26.

26.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP della procedura, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le

operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

27.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro della Spezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano gli operatori economici che:

Il Titolare del trattamento è la PROVINCIA DELLA SPEZIA, in qualità di Stazione Appaltante (P. Iva **00218930113**), con sede in La Spezia (SP), Via V. Veneto, 2, telefono 0187421 pec: protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it;

Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è reperibile ai seguenti dati di contatto: Società Labor Service s.r.l. con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it

I dati raccolti direttamente dall'interessato e reperiti da fonti accessibili al pubblico(es CCIAA/Albi .etc) oltre che quelli dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della Provincia della Spezia, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di gara. Le basi giuridiche di tale trattamento sono, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679 l'adempimento di un obbligo di legge e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.

Il Trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici.

I dati verranno comunicati al personale dipendente da questa Provincia per le finalità espresse per lo svolgimento delle successive fasi della procedura (aggiudicazione e stipula contratto) coinvolto nel procedimento e potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, se previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali degli interessati verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale e saranno conservati permanentemente.

L'/Gli interessato/i potrà/potranno esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati (art. 15 GDPR); diritto di rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR); diritto di opposizione (art. 21 GDPR).

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra citati. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara pena l'esclusione secondo la disciplina vigente in materia di partecipazione agli appalti pubblici.